

# INAIL

SERVIZIO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI DEL LAVORO

SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI  
ASSICURATIVE

PART. IVA 00968951004  
CODICE FISCALE 01165400589  
VIA SOLFERINO, 15  
00185 ROMA  
TEL. 06/4462941  
FAX 06/4451252



AI DIRIGENTI DELLE  
UNITA' PERIFERICHE

UFF. II Area eventi tutelati  
N. 2.5.2.

e, p. c.

RE.  
DEL  
ROMA.

23 NOV. 1995

ALLA CONSULENZA TECNICA  
ACCERTAMENTO RISCHI  
PROFESSIONALI

OGGETTO: art 13, comma 8°, della legge n. 257/92  
modificato dalla legge n. 271/93.  
Benefici previdenziali per i lavoratori  
esposti all'amianto.

La questione relativa alla concessione dei benefici previdenziali previsti dalla disposizione legislativa in oggetto per i lavoratori esposti all'amianto è stata di recente ripresa in considerazione in apposite riunioni; tenutesi presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la partecipazione dell'INPS, dell'INAIL e delle parti sociali.

Il riesame dell'argomento si è reso necessario in relazione alle dimensioni che il fenomeno è venuto assumendo ed alla esigenza di creare un quadro di riferimento certo e univoco che consenta di risolvere alcuni problemi incontrati nella concreta applicazione della norma.

In particolare, considerata la volontà del legislatore di riconoscere i benefici pensionistici a tutti i lavoratori esposti al rischio determinato dall'amianto (per un periodo superiore a dieci anni) e non solo a quelli esposti al rischio di asbestosi, è sorta la difficoltà, in alcune realtà aziendali complesse, di reperire riscontri oggettivi dell'effettivo periodo di esposizione riferito al singolo lavoratore.



Per superare almeno in parte le suddette difficoltà, è stato affidato all'INAIL l'incarico dell'accertamento del rischio; al nostro Istituto, perciò, è stato chiesto di svolgere le funzioni di verifica tecnica e di attestazione dei periodi di esposizione all'amianto di ogni singolo lavoratore che ne faccia motivata richiesta.

E' stata conseguentemente delineata una nuova procedura, approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che si articola in modo differente a seconda della ricorrenza delle seguenti ipotesi.

IPOTESI A.

Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali le aziende hanno pagato il premio supplementare per asbestosi.

In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola della certificazione, in precedenza rilasciata dall'azienda, che attesta l'avvenuto pagamento, per quello stesso lavoratore, del premio supplementare per asbestosi indicando il relativo periodo.

La Sede, effettuati gli accertamenti amministrativi, rilascia al lavoratore interessato la seguente dichiarazione, inviandone sempre copia per conoscenza all'azienda:

"Si dichiara che l'Azienda.....Stabilimento di..... svolge/ha svolto attività lavorative per le quali ha corrisposto il premio supplementare per asbestosi dal.....al.....".

IPOTESI B:

Richieste dei benefici previdenziali provenienti da lavoratori dipendenti per i quali le aziende non hanno pagato il premio supplementare per asbestosi e che tuttavia sono stati esposti all'amianto.

In questi casi il lavoratore presenta la richiesta di dichiarazione all'INAIL corredandola, oltre che della documentazione a sostegno della propria domanda, anche del suo curriculum professionale, che gli è stato in precedenza rilasciato dall'azienda con l'indicazione, per ogni periodo, delle mansioni effettivamente svolte alle dipendenze dell'azienda stessa.

La Sede acquisisce la documentazione prodotta e sottopone l'intera pratica -integrandola con tutti gli elementi di valutazione in suo possesso, raccolti ove necessario anche attraverso accertamenti ispettivi-all'esame della CON.T.A.R.P. regionale.

A quest'ultima spetta il compito di emanare un parere che "fotografi" in sintesi la situazione ambientale dell'azienda come si è sviluppata negli anni, individuando analiticamente i reparti e/o gli ambienti di lavoro, le attività e le mansioni a rischio di amianto, e i relativi limiti temporali (si allega una nota tecnica della CON.T.A.R.P. centrale contenente indirizzi operativi al riguardo).

La Sede, una volta ricevuta in restituzione la pratica con il parere CON.T.A.R.P., esamina alla luce delle conclusioni del parere stesso il curriculum professionale di ogni singolo lavoratore richiedente per individuare:

- se quel lavoratore è stato esposto all'amianto;
- in caso positivo, in relazione a quali mansioni, in quali reparti e per quali periodi.

Ad istruttoria conclusa, la Sede rilascia al lavoratore interessato la dichiarazione INAIL, inviandone sempre copia per conoscenza all'azienda, seguendo il seguente fac-simile:

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda.....Stabilimento di....., il dipendente signor.....è stato esposto all'amianto per le seguenti mansioni da lui svolte nei reparti e per i periodi sottoindicati:

Periodo dal.....al.....

Mansioni/attività	Reparti/ambienti di lavoro
.....	.....
.....	.....
.....	.....

.....	.....
.....	.....
.....	.....

Periodo dal.....al.....

Mansioni/attività	Reparti/ambienti di lavoro
.....	.....
.....	.....
.....	.....

.....	.....
.....	.....
.....	.....

ecc.",

oppure:

"Sulla base degli accertamenti effettuati da questo Istituto e tenuto conto delle indicazioni contenute nel curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, si dichiara che presso l'Azienda.....Stabilimento di....., il dipendente signor.....non è stato esposto all'amianto".

In presenza di motivate e documentate opposizioni alla dichiarazione INAIL, la pratica deve essere riesaminata dalla Consulenza regionale per le definitive valutazioni, dopodichè agli interessati non resterà che il ricorso alla autorità giudiziaria.

Sulle certificazioni attestanti l'esposizione all'amianto, oppure il pagamento del premio supplementare (ipotesi a), deve essere apposta la seguente annotazione finale:

"La presente dichiarazione è rilasciata ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8°, della legge n. 257/1992 modificato dalla legge n. 271/1993, e non produce gli effetti di cui agli articoli 1988 (promessa di pagamento e ricognizione di debito) e 2944 (interruzione di prescrizione) del codice civile."

Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate tempestivamente alla Direzione Generale-Servizio Normativo Gestioni Assicurative.

IL DIRETTORE GENERALE



ALL: 1

CONSULENZA TECNICA  
RISCHI PROFESSIONALI

XII/2-1

Roma, 26.9.1995

NOTA TECNICA

Le linee di condotta delle Consulenze Tecniche dell'INAIL in merito al problema della valutazione delle condizioni lavorative per l'applicazione a favore dei lavoratori delle disposizioni della legge n. 271/93 sono riassumibili nel modo che segue.

Vengono raccolte tutte le documentazioni disponibili, che siano di fonte aziendale, sindacale, degli organi di controllo, dell'INAIL stesso, e così via.

Se ne esaminano i contenuti, si confrontano le eventuali discrepanze, si approfondisce nei casi necessari il livello di conoscenze e si determina un quadro il più possibile preciso della situazione dell'inquinamento da fibre, mansione per mansione, e tenendo conto dell'evoluzione della situazione ambientale e lavorativa nel corso del tempo.

Una volta disponibili tutte le conoscenze (ivi comprese quelle legate all'esecuzione di indagini mirate di igiene industriale), si procede al giudizio di valutazione tecnica, riconoscendo l'esposizione all'amianto per tutti i lavoratori che si vengono a trovare in una delle condizioni che seguono:

- a) abbiano svolto attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima (estrazione dell'amianto; produzione di: manufatti in cemento-amianto, di freni e frizioni, di guarnizioni, di corde, di tessuti; posa in opera di coibentazioni per l'edilizia, per carrozze ferroviarie, per condotte di fluidi caldi, per caldaie; lavori di demolizione di coibentazioni nei settori edili ed industriali);

b) abbiano svolto attività, diverse da quanto sopra riportato, con esposizioni, anche saltuarie, all'amianto; sempre che si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm cubo come valore medio su otto ore al giorno.

Questi criteri di giudizio sono sostanzialmente mutuati dai precetti contenuti nell'art. 24, comma tre, del D.L.vo n. 277/1991.

Questo modo di operare è svincolato dalla mera constatazione, di tipo amministrativo, dell'avvenuto o non avvenuto pagamento del premio supplementare ad opera del datore di lavoro.

Esso porta ad individuare, sulla base di sole considerazioni tecniche, per quali mansioni possa essere riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale e per quali no. Consente anche di delimitare nel tempo i periodi che comportano il beneficio da quelli che lo negano.